

Fondo Veneto Patrimonializzazione PR FESR Veneto 2021-2027

Azione 1.3.3 - Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità

DGR n. 1060 del 17/09/2024 Allegato A e DGR n. 757 del 08/07/2025 Allegato C

Testo Consolidato delle Disposizioni Operative

NOTA BENE: Il presente testo è stato redatto al solo scopo di facilitare la consultazione del contenuto delle Disposizioni regionali di riferimento.

Sommario

- 1. Premessa**
- 2. Definizioni**
- 3. Normative di riferimento**
- 4. Settori economici ammessi**
- 5. Beneficiari**
- 6. Dotazione**
- 7. Regime di aiuto**
- 8. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate**
- 9. Selezione dei Finanziatori**
- 10. Operatività dei Finanziatori**
- 11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo**
- 12. Obbligo di conservazione della documentazione**
- 13. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri**

1. Premessa

Con le presenti disposizioni operative (di seguito "Disposizioni") la Regione del Veneto (di seguito "Regione") disciplina l'accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati per esigenze di credito a breve e medio termine delle imprese. I finanziamenti sono caratterizzati da operazioni di piccolo importo, da 5 a 50 mila euro ovvero fino a 200 mila euro per le operazioni finanziate con la "Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità"; è possibile richiedere l'ammissione alle agevolazioni esclusivamente mediante procedura informatizzata per il tramite delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), individuati dal gestore Veneto Innovazione S.p.A. tramite avviso pubblico. La disciplina oggetto delle presenti Disposizioni mette a regime l'esperienza di cui all' "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID19" attivato con DGR n. 618/2020 in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.

In particolare, l'intervento consiste nella concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI, nel seguito denominati "finanziamenti agevolati Liquidità" a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi di rotazione istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, dall'art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, dall'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e dall'art. 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 e confluite nel Fondo unico di rotazione per le PMI di cui all'art. 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.

Si precisa che, ove non diversamente specificato, la disciplina prevista dalle presenti Disposizioni per le imprese iscritte al Registro delle imprese si intende applicata anche ai Professionisti. Le presenti disposizioni operative garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

2. Definizioni

"PMI" le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:

a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Beneficiari": le PMI anche in forma associata (cooperative, consorzi, contratti di rete, A.T.I.), inclusi i Professionisti, aventi sede operativa ovvero, nel caso dei Professionisti, domicilio fiscale, nel territorio del Veneto;

"Professionisti": soggetti giuridici equiparati alle piccole e medie imprese dall'articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo); se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro delle imprese, devono essere titolari di Partita IVA;

"Fondo": forma di operatività dei fondi di rotazione regionali dalla Regione ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 2, comma 1, lettera b) e delle leggi regionali di settore, finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di credito a breve e medio termine; Per le operazioni *finanziate con la "Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità" per "Fondo"* è invece da intendersi la *"Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità"*;

"Banche": le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del TUB e convenzionate con il Gestore;

"Confidi": i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, all'uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;

"Intermediari finanziari": soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, a tale scopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;

"Finanziatore": la Banca, il Confidi o l'Intermediario finanziario che eroga il finanziamento agevolato al Beneficiario;

"Equivalente Sovvenzione Lordo o ESL": l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al soggetto beneficiario finale. In caso di

finanziamento agevolato l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;

"Finanziamento agevolato": il finanziamento a tasso zero concesso al Beneficiario a copertura delle esigenze di credito a breve e medio termine;

"Garanzie": le garanzie rilasciate dai Confidi o da Fondi Pubblici di garanzia ai Beneficiari degli interventi agevolativi previsti dalle presenti Disposizioni;

"Gestore": Veneto Innovazione S.p.A. facente parte del Gruppo Veneto Sviluppo S.p.A., società finanziaria della Regione;

"Costi del finanziamento": i costi del finanziamento a carico dei Beneficiari, incluso il costo delle eventuali garanzie.

3. Normative di riferimento

- > Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
- > decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- > decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- > legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- > legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese";
- > legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese";
- > legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21, "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane";
- > legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 6 e ss. "Istituzione del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti ai settori del commercio e dei servizi";
- > legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, articolo 13, comma 2, lettera a) "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative";
- > legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali";
- > legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. e individuazione del gruppo facente capo alla società finanziaria della Regione del Veneto.
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 8415 del 16 novembre 2022;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva la modifica al "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 4983 del 10 luglio 2024;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;

- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno, 27 ottobre 2023; tramite procedure scritte concluse con esito positivo, come da comunicazioni prot. n. 550508 del 25/10/2024 prot. n. 294288 del 16/06/2025, del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitari;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 12 dicembre 2023 di approvazione dello schema di Accordo di finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'attuazione del "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027", poi integrato con 1° atto aggiuntivo di cui all'Allegato A alla DGR n. 1416 del 28 novembre 2024 e con 2° atto aggiuntivo di cui all'Allegato B alla stessa Deliberazione della Giunta regionale con cui viene approvato il presente Allegato C;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Veneto FESR 2021-2027 e successivamente modificato con Decreto n. 17 del 12/02/2025;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023 di approvazione del Manuale Procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1737 del 30 dicembre 2022 "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027" così come modificata dall'Allegato B alla DGR n. 700 del 18 giugno 2024, poi modificata dall'Allegato A alla DGR n. 1327 del 14 novembre 2024 e da ultimo modificata dall'Allegato A alla DGR n. 342 del 1° aprile 2025;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 396 del 09 aprile 2024: approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. quale Organismo Intermedio (OI) del PR Veneto FESR 2021 - 2027 nella gestione degli strumenti finanziari

4. Settori economici ammessi

"Sono ammissibili alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, operanti in tutti i settori produttivi, fatta eccezione per le imprese che presentano i seguenti codici Nace/Ateco 2025 pertanto escluse:

05: estrazione di carbone e lignite;

06: estrazione di petrolio greggio e gas naturale;

07: estrazione di minerali metalliferi;

08.9: attività estrattive n.c.a.;

09: attività dei servizi di supporto all'estrazione;

19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

24.46: trattamento dei combustibili nucleari;

35.2: produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;

38.3: Smaltimento dei rifiuti senza recupero

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.”.

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori che sono fuori dal campo di applicazione del Regolamento UE 2831/2023 “*de minimis*”.

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti che si applicano a tale produzione, commercio o attività;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile.
- il gioco d'azzardo e la pornografia;
- il settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche;

i) specificamente finalizzati a sostenere:

- qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti alinea;
- il gioco d'azzardo su internet e le case da gioco on line.

ii) destinati a permettere:

- di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
- di scaricare illegalmente dati elettronici;
- il settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.

5. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presentare esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;
- b) essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane e attive alla data di presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di inizio attività, farà fede la data risultante dalla visura camerale; ovvero, nel caso dei Professionisti, essere titolari di partita IVA e aver dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”;
 - c) avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data di presentazione della domanda. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale; ovvero, nel caso dei Professionisti, avere il domicilio fiscale in Veneto alla data di presentazione della domanda. A tal fine per domicilio fiscale è da intendersi quello indicato nel “Quadro B” “attività esercitata e luogo di esercizio” del Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”;
 - d) esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ISTAT ATECO 2025 indicate all'art. 4;
 - e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non sia in corso a loro carico un procedimento di tal genere (tale requisito non si applica ai Professionisti);

f) non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.3, lett. a) del Reg. (UE) n. 2831/2023) (tale requisito non si applica ai Professionisti);

~~g) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;~~

h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

i) essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 della legge n. 98 del 2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 31, commi 8 e 8 bis, per quanto riguarda l'invito alla regolarizzazione e il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate;

j) non presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze" e non presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

k) essere in regola con la normativa antimafia per finanziamenti superiori a 150.000 euro,

La PMI richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a h) tramite presentazione, all'atto della domanda di finanziamento, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

6. Dotazione

Il Fondo ha una dotazione di 80 milioni di euro a valere su risorse regionali. Tale dotazione è inoltre integrata con ulteriori 30 milioni di euro della "Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità" la quale viene impiegata prioritariamente rispetto alla dotazione a valere su risorse regionali. La Regione si riserva la facoltà di rideterminare tale importo, in aumento o in diminuzione, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime, inclusi i tempi di erogazione dei finanziamenti ai Beneficiari.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto

L'Aiuto è concesso a titolo "*de minimis*" (Reg. (UE) 2831/2023) sotto forma di Finanziamento agevolato. Eventuali modifiche o integrazioni del citato Regolamento si applicano automaticamente alle presenti Disposizioni. I tassi di interesse di riferimento, e di conseguenza l'ESL concesso, sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). L'ESL deve rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 2831/2023 "*de minimis*". L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

8. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate

"Le operazioni agevolate sono realizzate nella forma del finanziamento agevolato con provvista pubblica, di cui alla "Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità", per un importo pari al 100% dell'operazione

agevolata, con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per una quota pari al 30%.

Caratteristiche del finanziamento:

- ☐ importo minimo: 5.000,00 euro;
- ☐ importo massimo (inteso anche come cumulo di più operazioni in capo al medesimo beneficiario):
o 150.000,00 euro;
o 200.000,00 euro nel caso di PMI operante nel settore produttivo della moda o dell'automotive¹;
- ☐ durata minima: 12 mesi;
- ☐ durata massima: 72 mesi;
- ☐ durata preammortamento: massimo 24 mesi;
- ☐ tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero;
- ☐ rimborso: a rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale.
- ☐ nuovo finanziamento non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Finanziatore.

Il finanziamento è volto a supportare le esigenze di capitale circolante delle PMI generatesi in correlazione al sostenimento delle tipologie di spesa di seguito elencate:

- ☐ acquisto di immobili da adibire all'esercizio dell'attività;
- ☐ rimborsi di finanziamenti/leasing a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali;
- ☐ anticipazioni a fronte di uno o più ordini di produzione accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi a terzi;
- ☐ riequilibrio finanziario aziendale connesso al mantenimento del magazzino (in tal caso l'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per importo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi);
- ☐ acquisto di materiali e beni destinati al ciclo produttivo e commerciale dell'impresa, comprese scorte di magazzino, prodotti finiti, semilavorati, componenti, materiali di consumo e imballaggi;
- ☐ ottenimento di certificazioni;
- ☐ premi per garanzie rilasciate a fronte di spese di investimento o per polizze assicurative connesse all'operatività aziendale;

Fermi restando i massimali di cui al paragrafo "Caratteristiche del finanziamento", l'ammontare della provvista pubblica concedibile non supera l'importo risultante dalla somma delle sopraelencate spese connesse alle esigenze di capitale circolante.

Il Gestore provvede ad indicare, nella modulistica richiesta per l'accesso alle agevolazioni, la documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle spese sopra elencate, da cui derivano le esigenze di capitale circolante delle PMI (a titolo esemplificativo: preliminari o atti di compravendita immobiliare, contratti di leasing, di fornitura, conferme d'ordine, polizze assicurative, garanzie, etc.).

Tale documentazione probatoria non deve comunque essere antecedente a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero 36 mesi nel caso di acquisto di immobili.

In alternativa a quanto previsto alla lett. c), il finanziamento può essere concesso a fronte di esigenze di capitale circolante delle PMI generatesi in correlazione alla realizzazione di investimenti ricompresi in operazioni approvate a valere su misure agevolative (bandi, strumenti finanziari) previste nell'ambito del PR Veneto FESR 2021-2027 e altre iniziative regionali a favore degli investimenti produttivi. La domanda deve riportare l'indicazione dell'ammontare della spesa ammessa risultante dal provvedimento di concessione adottato a valere sulle predette misure agevolative. Il provvedimento di concessione non deve essere antecedente a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e dovrà essere allegato alla stessa.

9. Selezione dei Finanziatori

Il Gestore seleziona i Finanziatori tramite pubblicazione sul proprio sito web di un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse le Banche, i Confidi e gli Intermediari finanziari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- b) operare per le imprese del Veneto;
- c) impegnarsi a stipulare con il Gestore apposita convenzione che preveda l'obbligo:
 - di erogare la provvista pubblica a tasso zero ai Beneficiari ammessi al finanziamento agevolato;
 - di garantire la provvista pubblica mediante idonea selezione dei Beneficiari e il ricorso ad adeguate garanzie, anche di natura pubblica, in quanto compatibili a presidio del rischio;
 - di non applicare costi di istruttoria per la domanda di finanziamento;
 - di applicare un costo massimo omnicomprensivo per la concessione del finanziamento, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore a 2,95 per cento annuo dell'importo del finanziamento concesso applicato a scalare per il numero di annualità e frazioni sul capitale residuo. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, viene applicato una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento;
 - del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;
 - di provvedere all'integrale rimborso della provvista pubblica indipendentemente dalla regolarità dei rimborsi da parte dei Beneficiari finali. "Per le operazioni finanziate con la "Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità" l'assunzione del rischio di mancato rimborso a carico del Fondo è invece corrispondente a una quota pari al 30%."

Le procedure di selezione dei Finanziatori devono concludersi entro 15 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso. L'elenco dei Finanziatori selezionati è pubblicato dal Gestore sul proprio sito web. Dopo la pubblicazione del predetto avviso i Finanziatori che risultassero già convenzionati con il Gestore potranno aderire all'iniziativa mediante sottoscrizione di un addendum alla vigente convenzione, fermo restando il possesso dei requisiti sopra citati.

10. Operatività dei Finanziatori

I Finanziatori sono tenuti ad istruire l'ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure, senza alcuna forma di automatismo, fatta salva la loro autonoma valutazione. Fermi restando i criteri di valutazione adottati da ciascun Finanziatore ai sensi della propria disciplina interna, ai fini della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo, i Finanziatori si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione a tale scopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI di tutti i requisiti previsti dalle Disposizioni all'articolo 5 "Beneficiari", compresi quelli attestati dalla PMI richiedente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.lgs. n.123 del 1998). La domanda è presentata al Gestore per il tramite dei Finanziatori convenzionati. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell'apposito software "Finanza 3000", accessibile a tutti i Finanziatori previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000 in conformità alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda il cui elenco è inserito nella "Scheda Regolamento" della misura

agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web www.venetoinnovazione.it e liberamente scaricabile). In ogni caso, alla domanda dovrà essere allegata la scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e l'IBAN di riferimento.

Il Finanziatore, al fine della presentazione della domanda, deve raccogliere e conservare presso di sé, la seguente documentazione:

1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario (firmata anche in formato digitale);
2. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 dal rappresentante legale della PMI richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 "Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera h);
4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI;
5. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da Professionisti;
6. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile
7. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell'operazione di finanziamento dalla quale deve risultare l'eventuale importo della commissione di garanzia applicata.
8. documentazione riferita agli investimenti connessi alla richiesta del finanziamento agevolato.

Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti.

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda inviata dal Finanziatore, ai fini dell'ammissione al Fondo, preso atto delle attestazioni rilasciate dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 10, delibera in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione. Successivamente all'ammissione, su richiesta del Finanziatore, rende disponibile la provvista pubblica per il perfezionamento del finanziamento.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti dal Finanziatore nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti. L'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato dal Finanziatore entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore applica quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 inviando una comunicazione al Finanziatore. Entro i 15 giorni successivi alla delibera, il Gestore invia al Finanziatore e al Beneficiario la comunicazione d'esito della delibera di ammissioni ai benefici del Fondo.

Ciascun Finanziatore, entro il termine massimo di tre mesi dalla data di delibera del Gestore, ha cura di aggiornare le posizioni nel portale del Gestore, inserendo gli estremi della comunicazione di avvenuta/o erogazione del finanziamento/perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

Il Gestore trimestralmente provvede alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

12. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo al Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

Il Beneficiario accetta di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali del Gestore, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato. E' fatto obbligo al Beneficiario di rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale.

13. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche. In sede di controllo il Gestore richiede al Finanziatore copia della documentazione, di cui all'articolo 11, acquisita in sede di presentazione della domanda di intervento, nonché copia della documentazione societaria in base alla quale il Finanziatore ha deliberato la concessione del finanziamento (bilanci, dichiarazioni fiscali, moduli andamentali, etc) e copia della documentazione attestante il possesso da parte del Beneficiario dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera i).

Il Gestore, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV delle presenti Disposizioni, con proprio regolamento approva le modalità con cui individuare il campionamento ed effettuare i suddetti controlli documentali nel rispetto della legge n. 241 del 1990.

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle operazioni al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

I Beneficiari e i Finanziatori sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione del Veneto, per il tramite del Gestore, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio delle operazioni agevolate.”.

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale, con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) sopravvenuta mancanza di requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere b), c), d) e f) dell'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento o di liquidazione volontaria;
- d) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- e) revoca del Finanziamento da parte del Finanziatore.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore procede alla revoca totale del beneficio concesso. La revoca totale configura un inadempimento da parte del Beneficiario. Il Gestore, quindi, procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Beneficiario ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina con provvedimento motivato la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente, il Gestore trasmette al Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni. Alle procedure di recupero del

credito, comprensivo delle eventuali maggiorazioni, provvede il Finanziatore, fermo restando l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per una quota pari al 30%.

I Finanziatori, al fine di tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo, devono inserire negli atti di avvio delle azioni di recupero o nell'istanza di ammissione al passivo o negli atti equivalenti (decreto ingiuntivo, dichiarazione di credito, etc.) la precisazione che l'operazione è finanziata dalla Regione del Veneto con risorse del PR Veneto FESR 2021-2027 e che i crediti nascenti dalle agevolazioni concesse sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, primo capoverso del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Nel caso in cui le procedure di recupero esercitate dal Finanziatore non abbiano, in tutto o in parte, esito positivo, la Regione può surrogarsi al Gestore e procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, primo capoverso del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore per il tramite del Finanziatore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Beneficiario precedente.

14 Obblighi di pubblicazione

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informa che gli elenchi dei Beneficiari e dei Soggetti richiedenti non ammessi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali del Gestore e della Regione del Veneto:

- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
- <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
- <https://agevolazioni.venetoinnovazione.it/index.php>.

15 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679

"In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

I dati personali raccolti saranno trattati per le finalità di accesso alla Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità di cui alla Azione 1.3.3 del PR Veneto FESR 2021-2027 mediante strumenti manuali e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La base giuridica del trattamento è il Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, e-mail e pec: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it, industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile esterno del trattamento è Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante, mail e pec: info@venetoinnovazione.it, agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it. La casella mail del DPO di Veneto Innovazione S.p.A. è: dpo@venetoinnovazione.it.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Agevolazioni di Veneto Innovazione S.p.A. l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187, Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione delle presenti Disposizioni.